

numero			Bellinzona
952	fr	4	28 febbraio 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Alain Berset
Consigliere federale
Dipartimento federale dell'interno DFI
3003 Berna

Indagine conoscitiva inerente la 4a revisione parziale dell'Ordinanza sui prodotti chimici - Presa di posizione del Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Egregio signor Consigliere federale,

con lettera del 13 dicembre 2011 abbiamo ricevuto la proposta di revisione parziale dell'Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim, RS 813.11). Ringraziamo per l'opportunità di potere esprimere una nostra presa di posizione in merito.

La presente revisione OPChim propone, dopo la 3a revisione del 2010, un ulteriore avvicinamento del Diritto svizzero in materia di prodotti chimici alle prescrizioni europee. In particolare, vengono proposte diverse misure previste dal regolamento europeo REACH, che andranno ad aumentare il livello di protezione della salute delle persone e dell'ambiente. D'altra parte, l'introduzione graduale del sistema di caratterizzazione ed etichettatura secondo GHS -Globally Harmonised System-, già deciso con la 3a revisione dell'OPChim, rende necessaria la ridefinizione di diverse disposizioni legate all'etichettatura di sostanze e preparati chimici.

Presa di posizione – Aspetti generali

Nel suo complesso, il Consiglio di Stato saluta positivamente la proposta di revisione.

Le soluzioni presentate per mantenere il livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente durante il periodo in cui, gradualmente, verrà introdotto il sistema GHS, sono eleganti e, seppure con alcune perplessità specifiche espresse di seguito, efficaci. Analogamente, l'implementazione di alcune misure riconducibili al regolamento europeo REACH vanno nella direzione auspicabile di una maggiore tutela ambientale e di un'accresciuta responsabilizzazione degli addetti.

In un contesto più ampio, resta tuttavia irrisolta la problematica relativa alle piccole e medie imprese con attività di esportazione verso l'UE, le cui attività potrebbero a

medio termine venire notevolmente penalizzate in assenza di un riconoscimento della nostra legislazione da parte di Bruxelles o di un accordo bilaterale specifico.

Come peraltro già sottolineato in occasione della 3a revisione dell'OPChim nel 2010, è imprescindibile da parte degli Uffici federali un'informazione mirata, efficace ed esaustiva delle nuove prescrizioni fondate sul GHS all'indirizzo dell'industria, di altri professionisti in generale e del grande pubblico. In tal senso, è positiva l'intenzione degli Uffici federali di procedere a una campagna d'informazione specifica dal 2012 al 2015. Il Consiglio di Stato sottolinea la necessità che tale campagna possa svilupparsi su tutto il territorio nazionale nella piena tutela delle minoranze linguistiche.

Presenza di posizione – Tematiche specifiche

Annuncio di prodotti chimici

Le semplificazioni previste per gli adempimenti dell'obbligo di annuncio di sostanze e preparati vengono valutate molto positivamente. Le farraginose soglie differenziate attualmente in vigore per l'annuncio verranno sostituite da un criterio chiaro e univoco, cioè la considerazione di prodotti per i quali è necessario l'allestimento di una scheda di dati di sicurezza. Risulta invece poco comprensibile che preparati e sostanze vadano annunciati, secondo l'art. 61, entro tre mesi dalla messa in commercio. Visto che lo scopo primario dell'annuncio è quello di permettere una consulenza pertinente da parte del Centro svizzero di informazione tossicologica, lo stesso dovrebbe essere garantito in ogni caso prima dell'immissione sul mercato.

Materiali con nanocomponenti

Con l'introduzione all'art. 64 dei capoversi 1c e 1d, la revisione prende per la prima volta in considerazione la tematica delle componenti nanometriche eventualmente presenti in sostanze e preparati chimici. L'obbligo di annuncio specifico è positivo, in quanto permetterà una prima valutazione delle quantità presenti sul territorio di materiali ancora poco conosciuti per le loro caratteristiche (eco)tossicologiche, ma di crescente importanza nella nostra società. Seguendo il principio di precauzione, come d'altra parte sottolineato dagli Uffici federali della sanità pubblica e dell'ambiente nell'ambito del documento "Guida alla griglia di precauzione per i nanomateriali di sintesi", sarebbe tuttavia opportuno estendere l'intervallo di grandezza fino a 500 nm.

Riteniamo inoltre opportuna l'implementazione di norme specifiche relative a etichettatura e scheda dei dati di sicurezza di prodotti con nanocomponenti. Delle basi solide per l'introduzione di strumenti in questo senso, oggi non vincolanti, sono peraltro già disponibili (per esempio, la guida specifica della Segreteria di Stato dell'economia "Scheda di dati di sicurezza: Guida per nanomateriali di sintesi"). Misure mirate in quest'ambito rafforzerebbero notevolmente la trasparenza verso questa nuova categoria di prodotti, fornendo alcune indicazioni essenziali all'indirizzo degli utilizzatori professionali, dei consumatori e del pubblico in generale.

Competenza specifica

L'introduzione di un obbligo di disporre di conoscenze tecniche specifiche per la fornitura di determinate sostanze o preparati al consumatore finale professionale, definito nell'art. 81 cpv 1, viene reputato molto positivamente. Andrebbe valutata tuttavia la necessità di estendere i requisiti citati sopra a tutti i livelli della filiera di consegna, viste le accresciute esigenze determinate dall'implementazione dei dispositivi derivanti dal regolamento REACH. Inoltre, non andrebbe dimenticato che la revisione proposta stravolge di fatto le regole attualmente in vigore, rendendo opportuna la definizione di necessità di aggiornamento per gli attuali possessori di competenza specifica ai sensi dell'Ordinanza sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi (RS 813.131.21).

Definizioni preparati particolarmente pericolosi


La nuova definizione di due gruppi di preparati particolarmente pericolosi secondo l'Allegato 6 permette di gestire efficacemente il periodo di transizione verso la completa integrazione del sistema GHS. Risulta tuttavia poco comprensibile l'appartenenza al "Gruppo 2" di sostanze e preparati particolarmente pericolosi per l'ambiente, con le frasi R50/53 (sistema attuale) rispettivamente H400 e H410 (sistema GHS), solo nel caso di recipienti con una capacità superiore a 1 kg. Trattandosi di prodotti che, già in piccolissime quantità, possono provocare danni importanti all'ambiente, la soglia minima di 1 kg non è sostenibile e andrebbe eliminata.

Restiamo a completa disposizione per le domande che potessero occorrere.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:



L. Sadis

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Divisione dell'ambiente